

Inaugurazione dell'Anno giudiziario 2009.

(Delibera del 17 dicembre 2008)

«1. Premessa.

Preliminarmente va richiamata la delibera adottata dal Consiglio nella seduta del 13 dicembre 2006, la quale dava conto delle innovazioni introdotte con la legge n. 150 del 2005 in materia di disciplina della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario.

In considerazione del fatto che la legge n. 111 del 2007 non ha introdotto modifiche in tale materia, si richiamano sinteticamente gli indirizzi da seguire nello svolgimento della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario per il 2009:

- a) il Primo Presidente della Corte di cassazione e i Presidenti delle Corti d'appello tengono le relazioni sull'amministrazione della giustizia davanti alle assemblee generali pubbliche e solenni dei rispettivi uffici;
- b) le assemblee generali sono convocate ogni anno dal Presidente della Corte di cassazione e dai Presidenti delle Corti d'appello in un giorno compreso tra il 21 e il 31 gennaio;
- c) la relazione sull'amministrazione della giustizia del Primo Presidente della Corte di cassazione è una relazione generale e quelle dei Presidenti delle Corti d'appello sono relazioni per i singoli distretti;
- d) alle assemblee generali per l'inaugurazione dell'anno giudiziario partecipano, oltre alle sezioni della Corte di cassazione e delle Corti d'appello, anche, rispettivamente, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e i Procuratori generali presso le Corti d'appello, nonché i rappresentanti dell'Avvocatura e tutti i magistrati delle procure generali;
- e) oltre ai Procuratori generali e ai rappresentanti dell'Avvocatura possono intervenire anche i rappresentanti degli "Organi Istituzionali"; tali devono ritenersi i titolari di pubblici poteri ai quali sia attribuita la cura di interessi pubblici connessi con l'amministrazione della giustizia a livello statale centrale o decentrato.

Si ribadisce che la cerimonia d'inaugurazione costituisce un momento di dibattito pubblico sulla situazione dell'amministrazione della giustizia e che deve ritenersi ammissibile la partecipazione di altre categorie di soggetti, oltre quelli già previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda i soggetti già previsti dalla legge, i rappresentanti dell'Avvocatura con diritto di intervento debbono identificarsi nei Presidenti del Consiglio nazionale forense e degli Ordini locali.

Ha diritto di intervenire il rappresentante del Ministro della giustizia, per svolgere considerazioni e prospettare le soluzioni più opportune dei problemi relativi all'organizzazione e al funzionamento dei servizi della Giustizia.

Quanto all'ordine degli interventi, ai sensi della normativa vigente, intervengono in primo luogo i rappresentanti degli Organi Istituzionali; successivamente i Procuratori generali ed i rappresentanti dell'Avvocatura.

Stante la natura di pubblico dibattito sull'amministrazione della giustizia assunto anche dalla cerimonia in Cassazione, oltre ai soggetti indicati dalla legge, potranno prendere la parola anche ulteriori categorie di soggetti interessate alle problematiche dell'amministrazione della giustizia, che chiedano di intervenire.

All'elencazione dei soggetti con diritto d'intervento non può attribuirsi la portata di una esclusione della possibilità che la parola possa essere concessa anche ad altri soggetti. A tal fine potrebbe tenersi ferma l'individuazione di detti soggetti operata dalle precedenti circolari del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione.

Fermo restando che la data e l'orario di inizio della cerimonia sono fissate dal Primo Presidente, sulla base della disponibilità a intervenire manifestata dal Presidente della Repubblica, **per il 2009 la cerimonia si terrà il 30 gennaio con inizio alle ore 11,00.**

Si ritiene opportuno che nella fase dell'assemblea che si svolge alla presenza del Capo dello Stato, oltre alla relazione del Primo Presidente, possano essere svolti anche gli interventi di un rappresentante degli Organi Istituzionali (VicePresidente del Consiglio superiore della magistratura ed il Ministro della giustizia), del Procuratore generale e di un rappresentante dell'Avvocatura (nella persona del Presidente del Consiglio nazionale forense). A tal fine la relazione e gli interventi dovranno essere contenuti in limiti temporali compatibili con la necessità di non prolungare la presenza del Capo dello Stato.

La relazione ha natura di "relazione generale" e quindi non è limitata ai profili dell'attività della Corte di cassazione ma si estende ai profili generali dell'amministrazione della giustizia; si svolgerà, quindi, in quarantacinque minuti e i successivi interventi dovranno essere contenuti in dieci minuti ciascuno.

L'individuazione degli altri soggetti che hanno diritto di intervenire sarà fatta tenendo conto del carattere nazionale della cerimonia e dello svolgimento il giorno successivo della cerimonia nel distretto di Roma.

3. L'inaugurazione nei distretti di Corte d'Appello.

Relativamente all'inaugurazione nei distretti di Corte d'appello, essendo stata individuata **nel 30 gennaio 2009** la data della cerimonia di inaugurazione presso la Corte di cassazione si stabilisce che le inaugurazioni nei distretti si terrà il giorno **31 gennaio**. Trattandosi di un sabato l'intralcio al servizio sarà minimo, ma, comunque, deve raccomandarsi che, al fine di consentire la più ampia partecipazione, sia disposta la sospensione delle udienze in tutti gli uffici giudiziari della città sede della Corte, salvo che per gli affari urgenti.

Le assemblee avranno inizio alle ore nove e si svolgeranno senza interruzione fine alle ore tredici.

Prenderà per primo la parola il Presidente della Corte di appello che illustrerà, nei limiti di trenta minuti, la relazione scritta.

Le relazioni dei Presidenti delle Corti d'Appello hanno non solo una funzione di rendiconto dell'attività svolta nel distretto, ma anche di individuazione di temi da sottoporre al pubblico dibattito. Pertanto, seguendo la linea delle più recenti circolari, non si intende indicare alcuna specifica tematica, attesa anche la varietà delle situazioni locali. Si ritiene tuttavia di dover richiamare l'attenzione dei Presidenti delle Corti sull'esigenza di concentrare l'attenzione in modo prevalente sui profili più rilevanti dell'amministrazione della giustizia nel distretto, basando l'indicazione dei problemi innanzi tutto sui dati e analisi statistiche, nonché sulla più significativa giurisprudenza civile e penale del distretto. Una parte della relazione potrebbe essere utilmente dedicata all'individuazione dello stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali, fornendo, ove possibile un bilancio degli effetti prodotti.

Le relazioni dei Presidenti delle Corti d'appello dovranno essere inviate al Consiglio superiore della magistratura.

Quanto agli interventi, prima dovrà essere data la parola a coloro che rientrano nelle categorie espressamente previste dalla legge. La durata degli interventi non potrà essere superiore a quindici minuti, ma potrà essere ridotta, qualora vi sia un numero rilevante di richieste.

Prenderanno la parola, quindi, prima i rappresentanti degli Organi Istituzionali (rappresentante del Consiglio superiore della magistratura e rappresentante del Ministro della giustizia), poi il Procuratore generale e, infine, i rappresentanti dell'Avvocatura.

Poiché, come già in precedenza rilevato, può esservi una pluralità di soggetti rientranti nelle categorie normativamente previste, è necessario, per garantire una uniformità di massima delle modalità di svolgimento delle cerimonie, indicare i criteri in base ai quali dovrà essere data la parola.

Tra i rappresentanti degli Organi Istituzionali la parola dovrà essere data per primo al rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, quindi al rappresentante del Ministro e, successivamente a tutti gli altri, secondo l'ordine di precedenza che risulta dal cerimoniale di Stato. Tra i rappresentati dell'Avvocatura prenderà per primo la parola il Presidente del Consiglio

dell'Ordine della città ove ha sede la Corte d'appello e successivamente interverranno i Presidenti degli altri Ordini del distretto.

Il Consiglio superiore della magistratura ritiene che la natura delle cerimonie di inaugurazione, che costituiscono, pur nella solennità delle forme, un autentico momento di riflessione sui complessi temi della giustizia e di pacato confronto tra magistrati, avvocati ed esponenti delle istituzioni, imponga di superare gli stretti limiti delle categorie di coloro che per legge possono intervenire, in modo da consentire la più ampia partecipazione della società civile.

Pertanto è coerente con questa impostazione ammettere a svolgere interventi anche altri soggetti, pur non espressamente previsti dalla legge, nei limiti di tempo assegnati all'assemblea e con l'unica condizione che la prenotazione sia effettuata entro le ore quattordici del giorno precedente l'assemblea generale e, ovviamente, nei limiti di durata delle assemblee che dovranno avere termine entro le ore tredici.

Gli interventi eventuali, confermando quanto già previsto dalle precedenti circolari, potranno essere dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, delle Associazioni di Magistrati Onorari, degli avvocati, del personale amministrativo, delle Università e degli enti territoriali autonomi, nonché di ogni altra associazione interessata ai problemi dell'amministrazione della giustizia. Gli interventi dovranno avere la durata massima di cinque minuti.

Per quanto non previsto in queste direttive si osserveranno le prassi locali. I Consigli giudiziari sono delegati a risolvere eventuali altri problemi applicativi.

Sulla base delle considerazioni svolte il Consiglio
delibera:

- 1) l'assemblea generale della Corte di cassazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario si terrà in forma pubblica e solenne il giorno **30 gennaio 2009** con inizio alle ore 11,00 e termine alle ore 13,00;
- 2) **immediatamente dopo la relazione del Primo Presidente svolgeranno i rispettivi interventi per la durata di dieci minuti il Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro della giustizia, il Procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Presidente del Consiglio nazionale forense;**
- 3) interverranno anche gli altri rappresentanti degli Organi Istituzionali di rilievo nazionale;
- 4) le assemblee generali delle Corti d'appello si terranno in forma pubblica e solenne il giorno **31 gennaio 2009** con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00;
- 5) **al fine di consentirne l'ordinato svolgimento dovranno essere seguiti i seguenti criteri:**
 - a) in concomitanza con le assemblee dovranno essere sospese le udienze negli uffici giudiziari della città sede della Corte d'appello salvo che per gli affari urgenti;
 - b) il Presidente della Corte d'appello illustrerà, nel limite dei trenta minuti, la relazione sull'amministrazione della giustizia;
 - c) la relazione riguarderà prevalentemente i più rilevanti problemi dell'amministrazione della giustizia nel distretto sulla base dei dati e analisi statistiche nonché della più significativa giurisprudenza civile e penale; una parte della relazione potrà essere utilmente dedicata alla individuazione dello stato di attuazione delle più recenti riforme ordinamentali e processuali, fornendo, ove possibile un bilancio degli effetti prodotti;
 - d) il rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, il rappresentante del Ministro della giustizia, il Procuratore generale della Corte di appello, i rappresentanti dell'Avvocatura, gli altri rappresentati degli Organi Istituzionali, possono intervenire per la durata di quindici minuti;
 - e) possono altresì intervenire, se l'intervento è preannunciato entro le ore quattordici del giorno precedente, i rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, delle Associazioni dei Giudici Onorari, delle Università, delle Associazioni degli avvocati, del personale amministrativo e di ogni altra associazione interessata alle problematiche dell'amministrazione della giustizia;

f) per quanto non previsto si osserveranno le prassi locali; i Consigli giudiziari sono delegati a risolvere eventuali altri problemi applicativi.»